

**PARTE SPECIALE [V] - REATI CONTRO IL PATRIMONIO
CULTURALE**

REATI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

1. I reati contro il patrimonio culturale 25 septiesdecies e 25 duodevicies del d.lgs. 231/2001

Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.)

Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.)

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio di beni culturali (Art. 518 sexies c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.



La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.)

Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.

Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (Art. 518 novies c.p.)

È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:

1. chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
2. chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
3. l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

Importazione illecita di beni culturali (Art. 518 decies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Uscita o esportazione illecite di beni culturali (Art. 518 undecies c.p.)

Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni



culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (Art. 518 duodecies c.p.)

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (Art. 518 terdecies c.p.)

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Contraffazione di opere d'arte (Art. 518 quaterdecies c.p.)

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:

1. chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;



2. chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
3. chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
4. chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

2. Le attività individuate come potenzialmente sensibili ai fini del D. Lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti contro il patrimonio culturale

L'analisi delle attività aziendali ha consentito di individuare i processi nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-septiesdecies e 25-duodevicies del D. Lgs. 231/2001. In particolare i processi sensibili sono i seguenti:

1. Gestione e manutenzione beni immobili:
 - a. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca, furto di un bene mobile di valore culturale e/o artistico rinvenibili all'interno dell'immobile;
 - b. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di beni immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca, appropriazione indebita di beni mobili di valore artistico/culturale rinvenibili all'interno dell'immobile;
 - c. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca ricezione, occultamento di un bene culturale di provenienza illecita;
 - d. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca trasferimento,



sostituzione o svolgimento di qualunque altra attività volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita di un bene culturale e/o di valore artistico;

- e. alienazione illecita di un bene mobile o immobile avente valore culturale/artistico di proprietà della Banca;
- f. importazione illecita di beni di valore artistico o culturale nell'ambito delle attività di arredamento di un immobile di proprietà della Banca;
- g. esportazione o uscita illecita di un bene culturale e/o di valore artistico all'interno di un immobile avente rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca;
- h. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di immobili aventi rilevanza artistico culturale distruzione, dispersione, deterioramento, imbrattamento e uso illecito di beni mobili culturali contenuti all'interno dell'immobile e/o dell'immobile stesso o deturpamento del paesaggio sul quale è ubicato l'immobile;
- i. nell'ambito della gestione di beni immobili aventi rilevanza artistico culturale, effettuazione di attività volte alla contraffazione di opere d'arte contenute in beni immobili della Banca nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione degli immobili stessi;
- j. falsificazione di una scrittura privata o alterazione, occultamento, distruzione, di una scrittura privata autentica riguardante un bene mobile di valore artistico e/o culturale presente all'interno in un bene immobile di proprietà della Banca;
- k. nell'ambito delle attività di gestione e manutenzione di beni immobili aventi rilevanza artistico culturale di proprietà della Banca, svolgimento di azioni volte alla devastazione e beni mobili culturali rinvenibili all'interno dell'immobile, così come dell'immobile stesso e/o paesaggistici (sui quali è ubicato immobile).

3. Il sistema dei controlli e i presidi a mitigazione dei rischi reato

Per ognuna delle attività sensibili identificate sono stati individuati i sistemi dei controlli e i presidi in essere a mitigazione dei rischi reato in riferimento ai reati contro il patrimonio culturale:

- I ruoli e le responsabilità connessi alle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili sono specificatamente definiti e opportunamente formalizzati.
- Gli atti di acquisto, vendita, locazione, comodato, gestione, manutenzione o comunque qualsiasi altro accordo avente ad oggetto beni immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico



culturale sono adeguatamente formalizzati e sono posti in essere nel pieno rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D. Lgs. 42/2004 e di tutte le normative applicabili in materia di tutela dei beni culturali. In particolare, le strutture competenti della Banca (o terzi specializzati) verificano che vengano implementate tutte le misure necessarie alla salvaguardia di beni artistico-culturali eventualmente individuati presso i propri immobili, garantendone l'integrità.

La Banca ha recepito il "Regolamento di Gruppo in Materia di Gestione immobili ad uso strumentale", il quale stabilisce i comportamenti da seguire con riferimento all'acquisizione, vendita, detenzione e gestione di immobili strumentale. Il Regolamento declina altresì il ruolo delle strutture e degli Organi di Capogruppo nella valutazione e autorizzazione dell'acquisizione di immobili che, secondo quanto disposto dal Contratto di Coesione, sono Operazioni di Rilievo Strategico (art. 14.1). La Banca ha recepito anche la "Procedura di Gruppo per la gestione delle operazioni in immobili ad uso strumentale", che ha l'obiettivo di meglio descrivere le attività operative e i controlli che le strutture di primo livello sono tenute a svolgere, formalizzare ed archiviare nell'ambito dei processi di acquisto (ivi inclusi eventuali interventi sugli immobili acquisiti), monitoraggio e vendita di beni immobili ad uso strumentale, diversi da quelli derivanti dall'attività di recupero crediti.

- Nel corso delle attività di gestione e manutenzione degli immobili, la Banca verifica la presenza di beni aventi carattere artistico-culturale che possano essere oggetto di delitti contro il patrimonio culturale. In sede di acquisto di un bene immobile e, successivamente all'acquisto, periodicamente, la Banca effettua un censimento che permetta l'individuazione di eventuali beni mobili aventi carattere artistico culturale. La Banca alimenta e conserva un registro contenente le informazioni rinvenute nel corso delle attività di censimento ex-ante e/o periodico sugli immobili di sua proprietà, riportando eventuali beni (mobili e immobili) artistico-culturali individuati.
- La Banca, in sede di acquisto o comunque nel momento in cui entra nella disponibilità di un bene immobile, effettua un censimento ex-ante che permetta l'individuazione di eventuali beni mobili aventi carattere artistico culturale.
- La Banca procede all'identificazione dei soggetti che hanno accesso all'immobile aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale e alla registrazione degli accessi.
- La Banca procede all'identificazione dei soggetti autorizzati ad effettuare atti di disposizione sui beni immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale. Gli atti di disposizione sui beni artistico-culturali devono essere effettuati solamente da soggetti muniti di idonee deleghe e procure o comunque espressamente autorizzati dalla normativa interna.



- Qualora la Banca, nell'ambito delle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale e/o di riqualificazione degli stessi (es. accedendo a incentivi fiscali), si avvalga di un fornitore terzo, pone in essere tutte le azioni necessarie a preservare l'integrità dei beni medesimi, anche comunicando allo stesso che il bene immobile è di interesse artistico-culturale e/o l'eventuale presenza di beni artistico-culturali all'interno dell'immobile; l'eventuale comunicazione è tracciata a e archiviata.
- I fornitori di cui si avvale la Banca nello svolgimento delle attività di acquisto, vendita, gestione e manutenzione degli immobili aventi valore artistico culturale o contenenti beni mobili aventi carattere artistico culturale sono identificati secondo criteri che tengano conto della specializzazione e della competenza degli stessi in relazione a tali tipologie di beni. I contratti con tali fornitori prevedono clausole che impongano alla controparte contrattuale un pieno rispetto di tutte le normative applicabili in materia di tutela dei beni culturali.